

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI
SERVIZI BIBLIOTECARI NEI COMUNI DI CARGEGHE-
CODRONGIANOS- FLORINAS- ITTIRI- MUROS-OSSI- PLOAGHE-
PUTIFIGARI- TISSI – URI E USINI MEDINATE TRASFERIMENTO
E SUBENTRO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DAL
COMUNE DI TISSI.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre**

TRA

L'Unione dei Comuni "*Coros*" con sede in Ossi, via Marconi n. 14, Cod. fisc. 92108320901, rappresentato dal Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione, il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 50 del 11 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di *Cargeghe* in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cargeghe, il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 novembre 2024, esecutiva a termini di legge;

Il Comune di *Codrongianos* in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Codrongianos, il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 novembre 2024, esecutiva a termini di legge;

Il Comune di *Florinas* in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Florinas, il quale agisce in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18 novembre 2024, esecutiva
a termini di legge;

Il Comune di **Ittiri** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Ittiri, il quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 6 novembre 2024, esecutiva a
termini di legge;

Il Comune di **Muros** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la
sua carica presso il Comune di Muros, il quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2024, esecutiva
a termini di legge;

Il Comune di **Ossi** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Ossi, il quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5 novembre 2024, esecutiva a
termini di legge;

Il Comune di **Ploaghe** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la
sua carica presso il Comune di Ploaghe, il quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2 dicembre 2024, esecutiva a
termini di legge;

Il Comune di **Putifigari** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per
la sua carica presso il Comune di Putifigari, il quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13 novembre 2024, esecutiva
a termini di legge;

Il Comune di **Tissi** in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua
carica presso il Comune di Tissi, il quale agisce in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 novembre 2024, esecutiva

a termini di legge;

Il Comune di *Uri* in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua

carica presso il Comune di Uri, il quale agisce in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15 novembre 2024, esecutiva

a termini di legge;

Il Comune di *Usini* in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua

carica presso il Comune di Usini, il quale agisce in esecuzione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 2 dicembre 2024, esecutiva a

termini di legge;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle*

autonomie locali della Sardegna) ha infine individuato un più generale

processo di riordino delle gestioni associate in ambito regionale che è ancora

in piena fase di transizione in attesa dell'approvazione del relativo piano di

riordino degli ambiti finalizzato a consolidare le aggregazioni già costituite e

operanti, o in fase di trasformazione e ridefinizione;

Considerato che rispetto all'Unione di comuni di cui all'art. 32 del TUEL, la

convenzione, costituisce uno strumento flessibile e funzionale e più

rispondente alla finalità di semplificazione e di riduzione della spesa

pubblica, cui si ispira la riforma;

Preso atto che l'istituzione individuata per la gestione in forma associata dei

servizi in oggetto è l'Unione dei Comuni "*Coros*" all'interno del più ampio

ambito territoriale ottimale denominato «*Coros*» approvato con deliberazione

n. 52/2 del 15 dicembre 2006 della Giunta regionale e pubblicato sul

Supplemento Straordinario al B.U.R.A.S. n. 42 del 23 dicembre 2006, nelle

more dell'approvazione del Piano di riordino territoriale previsto dall'art. 4

della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. I comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, sottoscrivono la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., mediante trasferimento della precedente delegazione amministrativa dal Comune di Tissi, al fine di proseguire nella gestione in modo coordinato del servizio associato denominato: «Sistema bibliotecario del Coros-Figulinas».

2. Le eventuali adesioni successive verranno comunicate dal Presidente del Sistema a tutti i Comuni aderenti che ne prenderanno nota in calce a questo atto.

3. Attraverso il Sistema Bibliotecario i comuni aderenti attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, in quanto compatibile con il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2 Finalità

1. Il «Sistema bibliotecario del Coros-Figulinas» è lo strumento mediante cui le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche, realizzano un sistema informativo integrato distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini dei Comuni aderenti un più vasto e valido

patrimonio per le personali esigenze di studio, informazione, lettura,

documentazione e svago.

2. Il sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi sociali, culturali e scolastiche presenti nel territorio.

Art. 3 Sede

1. Il Sistema ha sede presso l'Unione dei Comuni del Coros, Ente - capo convenzione (d'ora in poi denominato anche "*Ente Centro Sistema*").

2. La Giunta esecutiva dell'Ente Centro sistema individua la sede della biblioteca che assume le funzioni di Biblioteca Centro Sistema.

Art. 4 Durata –Recesso

1. La convenzione decorre dal 1° gennaio 2025 ha durata decennale e potrà essere risolta per volontà espressa da almeno la metà più uno dei Comuni che l'hanno approvata.

2. Ciascun comune aderente al sistema avrà il diritto di recedere dalla presente convenzione adottando apposita delibera consiliare con un preavviso di almeno sei mesi dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a tutti gli altri enti.

3. Il recesso produrrà i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo non prima che siano trascorsi i sei mesi di preavviso decorrenti dalla data di cui alla comunicazione del comma precedente.

4. La richiesta di recesso viene sottoposta dall'Ente – capo convenzione all'esame e decisione preliminare della Conferenza dei Sindaci.

5. Nei casi in cui venga esercitato il diritto di recesso con le modalità di cui sopra, il comune interessato si obbliga a garantire il pagamento delle proprie

quote relative a oneri derivanti dai contratti di appalto in essere fino alla loro naturale scadenza.

6. Tuttavia se un altro comune aderente all'associazione si fa carico di tutte le prestazioni pattuite e dei relativi oneri il comune recedente potrà essere esonerato dall'assolvimento degli obblighi suddetti.

7. In caso di mancato assolvimento delle quote di propria competenza l'Ente – capo convenzione procede al recupero coattivo delle quote non pagate.

8. Detta decisione è comunicata dal Dirigente responsabile dall'Ente – capo convenzione al Comune o Ente interessato, con posta elettronica certificata.

9. Il recesso dal Sistema non dà alcun diritto sui beni mobili del Sistema, né titolo ad alcun rimborso.

10. I beni rientreranno nella disponibilità dall'Ente – capo convenzione e saranno oggetto di decisione in sede di Conferenza dei sindaci.

Art. 5 Compiti e funzioni

1. Il «Sistema bibliotecario del Coros-Figulinas» si propone di svolgere i seguenti compiti:

a) Coordinamento dei programmi delle biblioteche associate: definizione di norme comuni per l'organizzazione del funzionamento delle biblioteche del sistema per le scelte catalografiche, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati, per la misurazione dei servizi e degli indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del sistema bibliotecario.

b) Coordinamento degli acquisti: definizione di un comune programma di incremento delle raccolte con eventuale individuazione di specializzazioni

delle singole biblioteche per lo sviluppo di particolari settori. Realizzazione di un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e della produzione di materiale di documentazione audiovisiva, anche con una esposizione delle novità editoriali. Coordinamento delle procedure di acquisto attraverso contatti con librerie, distributori, case editrici, per conto delle singole biblioteche al fine di raggiungere un servizio rapido a costi inferiori.

c) Formazione di cataloghi collettivi coordinati: realizzazione, aggiornamento, distribuzione in tutte le biblioteche di cataloghi collettivi, al fine di consentire una puntuale informazione sul patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche a tutti i cittadini del territorio del sistema.

d) Sistema informatico integrato: realizzazione di una rete informatica integrata tra tutte le biblioteche, che garantisca la gestione automatizzata autonoma delle funzioni operative delle singole biblioteche e l'integrazione reciproca dei dati, con aggiornamento periodico degli archivi attraverso l'installazione di un medesimo software di gestione. Collaborazione ed integrazione del proprio catalogo bibliografico con altri progetti esterni, provinciali e/o regionali e/o nazionali, al fine di costituire una rete informativa più ampia.

e) Acquisizione e gestione di un fondo comune librario e documentario: il fondo comune librario è costituito da materiale di informazione ed aggiornamento professionale, di informazione bibliografica ed editoriale, a disposizione degli operatori delle biblioteche.

f) Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario: il servizio consente a tutti gli iscritti alle biblioteche l'accesso e la fruizione del

patrimonio delle biblioteche. In questo modo ogni biblioteca è realmente lo sportello locale di una grande biblioteca di territorio.

g) Aggiornamento del personale delle biblioteche dei servizi centralizzati: partecipazione a corsi di addestramento ed aggiornamento professionale in loco e/o in altre sedi, a viaggi di studio.

h) Monitoraggio degli indicatori biblioteconomici relativi alle biblioteche associate e definizione periodica di standard-obiettivo: la definizione e la comunicazione agli organi politici e tecnici del Sistema e delle biblioteche associate, degli standard-obiettivo diventa una operazione strategica finalizzata a rendere omogenea l'erogazione dei servizi all'interno della rete bibliotecaria, in quanto risultati gestionali di singole biblioteche inferiori a tali standard condizionano negativamente l'intero sistema.

i) Promozione e coordinamento di attività culturali: con particolare riguardo alla scuola, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del materiale documentario.

l) Collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali: il Sistema Bibliotecario è disponibile a collaborare con interventi di consulenza biblioteconomica, di informazione editoriale, di catalogazione di libri con le scuole dell'obbligo e superiori che affrontino con adeguate risorse umane e finanziarie l'istituzione di biblioteche di istituto. Accoglie e si fa promotore di progetti di indagine sulla lettura, di mostre del libro in collaborazione con le scuole che inseriscono nei propri programmi questa tipologia di interventi. Si fa promotore di progetti di diffusione della lettura presso i centri di aggregazione sociale, ludoteca etc.

Art. 6 Organi del Sistema - Conferenza dei Sindaci

1. Gli organi di gestione amministrativa del «Sistema bibliotecario del Coros-Figulinas» sono gli organi istituzionali, di direzione politica e di tecnica e amministrativa dell'Unione dei Comuni Ente Centro Sistema, che si avvalgono dell'organizzazione e della tecnostruttura burocratica dell'Unione stessa.

2. Ogni amministrazione aderente al sistema dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio responsabile, la massima collaborazione. Questi ultimi sono pertanto tenuti a prestare il dovuto impegno al servizio unificato, fornire la gestione delle informazioni di base per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

3. Il sistema bibliotecario per il proprio funzionamento può avvalersi di personale anche non di ruolo.

4. La consultazione e la partecipazione dei Comuni convenzionati all'amministrazione del «Sistema bibliotecario del Coros-Figulinas» si realizza mediante:

a) la “*Conferenza dei Sindaci*” è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro delegati. È presieduta dal Presidente pro tempore dell'Unione dei comuni Ente capo convenzione o da un suo assessore delegato.

b) la “*Giunta Esecutiva*” dell'Unione.

c) Il “*Direttore tecnico/Coordinatore del sistema*”, referente delle amministrazioni comunali, con funzioni di responsabile del funzionamento dei servizi, coordinamento del personale addetto alle biblioteche, assistenza agli organi del sistema con partecipazione alle riunioni degli stessi e attuazione delle decisioni adottate dagli organi di cui alle precedenti lett. a) e b). Il

Direttore tecnico/Coordinatore del Sistema potrà svolgere, qualora richiesto, eventuali ulteriori incarichi nel settore delle iniziative e manifestazioni culturali.

d) “*Responsabile del servizio comunale*” individuato per ciascun Comune aderente tra i propri funzionari;

e) “*Dirigente*” dell’Unione del Coros (ente capo convenzione) con funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) salvo diversa nomina nell’ambito della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi.

5. Il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva rimangono in carica per il periodo di durata delle Amministrazioni che li rappresentano.

Art. 7 Compiti della Conferenza dei Sindaci

1. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con i compiti e le funzioni attribuite per legge agli organi istituzionali dell’Unione Ente - capo convenzione, la determinazione degli indirizzi relativamente a:

a) modalità di coordinamento delle attività delle biblioteche nell’ambito del Sistema, in funzione delle finalità di cui all’ art. 2 della presente convenzione;

b) programma pluriennale e piano attuativo annuale delle attività e degli obiettivi nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;

c) criteri di ripartizione dei contributi dei Comuni convenzionati;

d) programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;

e) eventuali proposte di modifica della presente convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le risultanze finali della gestione finanziaria e le attività svolte nell’anno precedente mediante:

a) l'invio da parte dell'Unione, Ente Centro Sistema, dello stralcio, relativo al Sistema, del Bilancio Consuntivo entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Ente Centro Sistema;

b) la presa d'atto nella prima riunione utile della Conferenza stessa.

3. La Conferenza dei Sindaci inoltre valuta ed approva:

a) le richieste di adesione di altri Comuni alla presente Convenzione;

b) nuove proposte di convenzione con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie o archivistiche.

c) Le istanze di sospensione e di recesso.

4. Le proposte di cui sopra, una volta valutate dalla Conferenza dei Sindaci, dovranno essere approvate da ogni Comune aderente.

Art. 8 Modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della Giunta esecutiva

1. La Conferenza dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

2. Le riunioni si svolgeranno presso la sede dell'Unione Ente Capo Convenzione.

3. L'avviso di convocazione, conterrà l'indicazione della seduta di prima e di seconda convocazione.

4. L'avviso deve essere recapitato mediante posta elettronica di norma almeno 5 giorni liberi prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

5. Per la validità della Conferenza dei Sindaci è necessaria nelle sedute di prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni convenzionati, mentre nelle sedute di seconda convocazione, che fanno seguito a riunione andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 4 rappresentanti.

5. Le decisioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

6. Per quanto non previsto nella presente convenzione, per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, si fa riferimento al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e - in quanto compatibile - al Regolamento degli Organi istituzionali dell'Unione dei Comuni, Ente Centro Sistema.

7. Per l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Esecutiva si rinvia alla disciplina dell'Unione Ente capo convenzione.

Art. 9 Compiti del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta

Esecutiva

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Ente capo convenzione:

a) convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e la Giunta Esecutiva;

b) dispone l'attuazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale di attività del Sistema;

c) tiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali, la Provincia e la Regione;

d) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza dei Sindaci;

2. Il Vice Presidente dell'Unione dei Comuni:

a) collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.

3. La Giunta Esecutiva si configura quale organo esecutivo di supporto alla Conferenza dei Sindaci e in particolare si incarica dello svolgimento dei seguenti compiti:

a) preparazione delle sedute e dei lavori della Conferenza dei Sindaci;

b) supervisione sulla trasformazione - realizzata dagli organi di gestione tecnica e amministrativa - delle indicazioni generali della Conferenza dei Sindaci in programmi e progetti esecutivi;

c) supplenza della Conferenza dei Sindaci stessa in occasione di situazioni che rendano necessarie trasformazioni o integrazioni dei progetti esecutivi. In tali circostanze la Giunta è tenuta ad informare entro 30 giorni la Conferenza dei Sindaci in merito alle decisioni assunte.

d) assunzione periodica di informazioni sull'andamento effettivo dei servizi cooperativi e sui risultati biblioteconomici delle biblioteche della rete;

e) svolgimento di specifici mandati su delega conferita dalla conferenza dei Sindaci.

Art. 10 Direttore tecnico/Coordinatore del Sistema Bibliotecario

1. Il Direttore tecnico/Coordinatore del Sistema Bibliotecario, le cui funzioni potranno essere svolte dal coordinatore del progetto di gestione indicato dall'operatore economico affidatario del contratto di appalto di gestione servizio, dovrà essere in possesso della laurea ed avere specifica formazione biblioteconomica e qualifica che l'attesti, svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza dei Sindaci e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali;

b) convoca e presiede il Comitato tecnico del Sistema;

c) provvede al collegamento fra la Conferenza dei Sindaci, la Giunta

Esecutiva, il Comitato tecnico del sistema e il Dirigente/RUP dell'Unione

Ente capo convenzione;

d) cura la realizzazione dei programmi e l'organizzazione dei servizi

centralizzati del Sistema.

e) predisporre una relazione annuale sullo stato del Sistema e delle biblioteche

associate da inviare alla Conferenza dei Sindaci;

f) collabora, per quanto di competenza, alla formulazione della proposta per la

Relazione previsionale e programmatica per Bilancio di previsione

dell'Unione Ente capo convenzione;

g) invia mensilmente copia delle Deliberazioni approvate dagli organi

istituzionali ed un elenco delle Determinazioni riguardanti il Sistema con

relativo impegno di spesa adottate dagli organi di gestione dell'Unione Ente

Centro Sistema, ai componenti della Conferenza dei Sindaci.

h) istituisce, nell'ambito di specifici progetti di coordinamento di interesse

systemico, gruppi di lavoro formati da bibliotecari in servizio presso le

biblioteche associate. In tali circostanze dovrà preliminarmente provvedere ad

acquisirne autorizzazione dalle Amministrazioni di competenza.

i) predisporre i progetti definiti dalla Conferenza dei sindaci, le relazioni, i

rendiconti e quanto altro occorrente per l'accesso ai finanziamenti.

Art. 11 La Commissione Tecnica

1. La Commissione tecnica è composta dagli operatori delle singole

biblioteche anche se non di ruolo, dal Direttore tecnico/Coordinatore del

Sistema Bibliotecario

2. La Commissione Tecnica si riunisce di norma almeno 11 volte all'anno e con le modalità previste dal Regolamento della biblioteca.

3. I lavori della Commissione Tecnica sono presieduti dal Direttore tecnico/Coordinatore del Sistema. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori, che è inviata ai componenti della Conferenza dei Sindaci e all'Unione del Coros Ente capo convenzione.

4. I compiti della Commissione Tecnica sono:

a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;

b) proporre le forme di coordinamento delle procedure delle biblioteche aderenti;

c) elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;

d) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli schemi dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività;

e) elaborare annualmente una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche;

f) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente, dalla Giunta Esecutiva e dalla Conferenza dei Sindaci;

g) coordinare i piani di acquisto dei libri e del materiale audiovisivo fra le biblioteche aderenti al Sistema.

Art. 12 Costi di gestione del servizio

1. I comuni aderenti alla convenzione si impegnano a garantire il corretto funzionamento dei servizi bibliotecari con sede e personale idonei.

2. La gestione e il funzionamento del servizio associato, sia nella forma della gestione diretta che in affidamento a terzi, rimangono a carico dei comuni associati e saranno ripartiti come segue:

a) *Spese di funzionamento del servizio*: rientrano tra queste le spese sostenute dall'Unione dei Comuni Ente capo convenzione per garantire ed assicurare, tramite le sue strutture, il corretto funzionamento del servizio, la gestione tecnico contabile, la responsabilità gestionale connessa al servizio associato e la indispensabile attività lavorativa del proprio personale al servizio dei comuni facenti parte dell'associazione; rientrano altresì parte delle spese sostenute per assicurare il funzionamento della biblioteca centro sistema quali spese telefoniche, materiale di consumo. A tal fine ciascun comune è tenuto a versare al comune capofila una quota annua forfetaria uguale per tutti pari a € 1.000,00, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione in sede di bilancio di previsione, sentita la conferenza dei Sindaci.

b) *Spese di gestione dei servizi bibliotecari*: rientrano tra queste le spese per la gestione del personale, in particolare le spese relative al Direttore tecnico/Coordinatore e agli operatori delle biblioteche. A tal fine la spesa relativa al Direttore tecnico/Coordinatore è ripartita in parti uguali fra tutti i comuni aderenti al sistema, mentre la spesa degli operatori sarà determinata in rapporto alla prestazione oraria degli operatori presso le singole biblioteche. Ciascun operatore di biblioteca dovrà garantire, proporzionalmente al numero di ore incaricato, la gestione delle attività del sistema.

3. I responsabili di servizio dei comuni aderenti sono tenuti a garantire la massima collaborazione per garantire la gestione ottimale del servizio associato.

Art. 13 Unione dei Comuni Ente Centro Sistema. Funzioni

1. L'Unione dei Comuni, Ente Centro Sistema attua sul piano politico-amministrativo i programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A questo fine:

- a) adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del Sistema;
- b) realizza la gestione formale e contabile del bilancio del Sistema;
- c) iscrive nel proprio Bilancio le quote di partecipazione per le spese derivanti dal sistema.

2. L'Unione dei Comuni Ente capo convenzione, è autorizzata a negoziare e a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni proprie del Sistema, espresse dall'art. 5, con l'intento ultimo di potenziare il livello di integrazione e di snellire l'attività amministrativa delle biblioteche dei Comuni associati.

Art. 14 Programmi pluriennali e piano attuativo annuale delle attività

1. I piani delle attività pluriennali ed annuali del Sistema individuano:
- a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario intercomunale, anche attraverso interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono interventi significativi;
 - b) i servizi da sviluppare e da privilegiare per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5;

c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) le previsioni dei contributi annuali dei Comuni destinati agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

f) le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.

Art. 15 Modalità di approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività

1. La procedura prevista per l'approvazione dei programmi pluriennali e del piano attuativo annuale delle attività è la seguente:

a) la Conferenza dei Sindaci si riunisce di norma entro il 31 dicembre, dell'anno precedente a quello di competenza, o altro termine ritenuto necessario, ai fini della programmazione, per discutere il Piano delle attività annuale e quello pluriennale;

b) entro quindici giorni successivi alla predetta data, viene indetta una seconda riunione in cui si procede all'approvazione dei piani di cui sopra, con le modalità previste all' art. 8.

2. L'Unione dei Comuni Ente Centro Sistema, tramite i suoi organi, adotta, entro 15 giorni dall'approvazione dei Piani da parte della Conferenza dei Sindaci, il conseguente atto deliberativo e iscrive a bilancio le spese e le entrate previste per l'anno di competenza.

Art. 16 Finanziamento

1. Al finanziamento del Sistema si provvede:

a) per le spese di funzionamento del servizio di cui al precedente art. 12 con fondi propri delle amministrazioni comunali. La relativa quota deve essere versata in unica soluzione entro e non oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno.

b) per le spese di gestione dei servizi bibliotecari di cui al precedente articolo 12 con fondi costituiti:

- dalle quote dei comuni convenzionati determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza dei Sindaci;

- dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia o da altri Enti pubblici;

- dai proventi derivanti dalla gestione di servizi e dalla vendita di prodotti o servizi forniti dal Sistema a soggetti esterni o interni al Sistema stesso;

- dalle sponsorizzazioni;

- dalle altre entrate ordinarie e straordinarie;

2. Le quote annuali a carico di ciascun comune saranno comunicate dall'Unione dei comuni Ente capo convenzione, e dovranno essere versate alle scadenze indicate nella comunicazione.

Art. 17 Gestione dei residui e degli avanzi di amministrazione

1. Eventuali residui e avanzi di amministrazione determinati nella gestione del bilancio del Sistema rimangono vincolati alle finalità del Sistema stesso.

2. L'eventuale presenza di residui ed avanzi deve essere comunicata, congiuntamente alle informazioni relative al bilancio consuntivo, alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 18 Recesso dalla Convenzione

1. Il recesso di un singolo Comune non comporta lo scioglimento della Convenzione.

2. Il recesso dell'Unione Ente Centro Sistema non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora, entro 6 mesi, un altro Comune convenzionato dichiari di voler assumere la delega di Ente capo convenzione e far assumere alla propria biblioteca il ruolo di Biblioteca Centro Sistema. In tal caso i beni del Sistema verranno trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema.

Art. 19 Disciplina delle esclusioni

1. È prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti. L'istanza di esclusione è presentata dal Comune capofila al Presidente della Conferenza dei Sindaci dopo il terzo sollecito e per ritardi comunque superiori a 6 mesi, con riguardo alle scadenze pattuite.

2. L'esclusione è esecutiva nel caso in cui la Conferenza dei Sindaci accolga l'istanza secondo le modalità di voto espresse dall'art. 8 comma 3.

Art. 20 Beni del Sistema Bibliotecario

1. I beni acquistati con i finanziamenti del Sistema diventano di proprietà dell'Unione dei Comuni Ente Centro Sistema, il quale provvederà ad una inventariazione separata.

2. In caso di recesso di qualche comune i beni acquistati dal sistema rientrano nella disponibilità del sistema e formeranno oggetto di riparto tra i comuni aderenti.

3. In caso di scioglimento del Sistema dovranno essere determinati i criteri e le modalità di riparto dei beni appartenenti al sistema.

Art. 21 Redazione di regolamenti, carte di servizio ed altri documenti di programmazione biblioteconomica uniformi

1. I Comuni aderenti, al fine di rendere effettivamente omogenei e coordinati i servizi erogati dalle biblioteche del Sistema, si impegnano a valutare entro 60 giorni l'adozione, qualora necessario, di atti regolamentari, carte dei servizi ed altri documenti di programmazione biblioteconomica uniformi. La bozza preliminare di tali atti, approvati dalla Conferenza dei Sindaci, verranno inviati agli organi politici competenti dei Comuni associati, al fine di essere discussi, eventualmente rinviati con proposta di modifica alla Conferenza dei Sindaci e quindi approvati.

Art. 22 Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione intercomunale, con il subentro in tutti i rapporti giuridici da parte dell'Unione dei comuni del Coros, sostituisce tutte le precedenti convenzioni o atti regolamentari dell'associazione.


2. Al fine di favorire il subingresso dell'Unione dei Comuni del Coros alla gestione del servizio bibliotecario in forma associata, il comune di Tissi dovrà:

- a) rendicontare, nei termini richiesti dalla Regione Sardegna, il contributo di funzionamento delle attività svolte fino al 31 dicembre 2024;
- b) provvedere alla chiusura contabile;
- c) trasmettere tutta la documentazione di rito necessaria per consentire all'Unione, nuovo Ente capo convenzione, di assumere la delegazione amministrativa;

- d) trasmettere l'inventario con l'elenco dei beni acquistati con i finanziamenti del Sistema all'Unione dei Comuni del Coros, che provvederà successivamente ad una inventariazione separata
- e) realizzare e rendicontare le attività integrate per la promozione del libro e della lettura di cui finanziamento "Città che legge" 2023 di € 30.000,00.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il presidente dell'Unione dei Comuni *Cristian Budroni*




Il Sindaco del Comune di Cargeghe *Antonio Ruiu*




Il Sindaco del Comune di Codrongianos *Cristian Budroni*




Il Sindaco del Comune di Florinas *Enrico Lobino*



Il Sindaco del Comune di Ittiri *Antonio Sau*



Il Sindaco del Comune di Muros *Federico Tolu*



Il Sindaco del Comune di Ossi *Pasquale Lubinu*




Il Sindaco del Comune di Ploaghe *Carlo Sotgiu*




Il Sindaco del Comune di Putifigari *Antonella Contini*



Il Sindaco del Comune di Tissi *Giovanni Maria Budroni*



Il Sindaco del Comune di Uri *Matteo Dettori*



Il Sindaco del Comune di Usini *Antonio Brundu*

